



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2021/0190 DEL 26/04/2021

L'anno 2021, il giorno ventisei del mese di aprile, alle ore 21:10 presso la sede di Palazzo Moroni si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -

Partecipa: Il Vice Segretario Generale - Laura Paglia -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1	GIORDANI SERGIO	Sindaco	P	
2	MICALIZZI ANDREA	Vice Sindaco	P	
3	PIVA CRISTINA	Assessore	P	
4	COLASIO ANDREA	Assessore		A
5	BONAVINA DIEGO	Assessore	P	
6	BENCIOLINI FRANCESCA	Assessore	P	
7	RAGONA ANDREA	Assessore	P	
8	NALIN MARTA	Assessore	P	
9	GALLANI CHIARA	Assessore	P	
10	BRESSA ANTONIO	Assessore	P	

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta dell'Assessore Antonio Bressa ai sensi dell'articolo 52, comma 7, dello Statuto Comunale;

PREMESSO che:

• l'art. 1, comma 816, della legge n. 160 del 2019 dispone quanto segue: «A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;

• l'art. 1, comma 837, della legge n. 160 del 2019 dispone quanto segue: «A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con

popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

- con deliberazione consiliare R.S. n. 2021/0249 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845.

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, commi 826 ed 827, della legge n. 160 del 2019 determinano la tariffa standard annua e giornaliera per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, mentre i successivi commi 841 ed 842 determinano la tariffa di base, annua e giornaliera, per il canone mercatale;

- l'art. 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019, dispone che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

- l'art. 1, comma 843, della legge n. 160 del 2019 prevede un tetto massimo di crescita delle tariffe del canone mercatale, limitando gli aumenti al massimo del 25 per cento;

- sulla base delle disposizioni sopra citate, il Comune può disporre aumenti delle tariffe standard per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, al fine di ottenere un gettito pari a quello ottenuto con i previgenti prelievi, fermo restando comunque il limite massimo di aumento del 25 per cento con riferimento al solo canone mercatale;

- nella citata delibera R.S. n. 2021/0249, il Consiglio comunale ha dato atto che con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato e delle esigenze di bilancio, al fine di mantenere invariato il gettito del nuovo canone unico, rispetto ai prelievi previgenti che vengono ad essere sostituiti (canone occupazione suolo pubblico COSAP, imposta di pubblicità ICP e diritti sulle pubbliche affissioni DPA).

VERIFICATO che:

- per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico, l'art. 24 del citato regolamento comunale individua gli elementi sulla base dei quali la tariffa è determinata, considerando la durata, la superficie, la tipologia, la finalità dell'occupazione e la zona occupata tenendo conto del valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa; sulla base di tali elementi si è provveduto a calcolare i coefficienti moltiplicatori e quindi le tariffe per le varie tipologie di occupazione, di cui all'allegato C) – parte integrante e sostanziale del presente atto. Detti coefficienti sono stati determinati in modo tale che, partendo dalla tariffa standard di legge e in ossequio a quanto previsto dall'art. 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019, venisse assicurata una tendenziale invarianza di gettito;

- nell'allegato D) - parte integrante e sostanziale del presente atto – sono state determinate le tariffe del canone mercatale, considerando i criteri stabiliti nell'articolo 44 del regolamento, e nel disposto del divieto di aumenti superiori al 25 per cento, previsto dall'art. 1, comma 843, della legge n. 160 del 2019;

- per quanto riguarda l'esposizione pubblicitaria, l'articolo 35 del regolamento comunale individua gli elementi sulla base dei quali la tariffa è determinata, considerando la classificazione delle strade, la superficie del mezzo pubblicitario e la modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca, luminosa o illuminata, la durata della diffusione del messaggio, il valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività in termini di impatto ambientale e incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa; sulla base di tali elementi si è provveduto a calcolare i coefficienti moltiplicatori (maggiorazioni) e quindi le tariffe per le varie tipologie di pubblicità, di cui all'allegato A) – parte integrante e sostanziale del presente atto. Detti coefficienti sono stati determinati in modo tale che, partendo dalla tariffa standard di legge

e in ossequio a quanto previsto dall'art. 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019, venisse assicurata una tendenziale invarianza di gettito;

• per il canone sulle pubbliche affissioni, per le quali la normativa non prevede l'applicazione di specifiche tariffe, si è provveduto a determinare, nel rispetto di quanto previsto all'art. 39 del regolamento comunale, le tariffe, di cui all'allegato B) – parte integrante e sostanziale del presente atto – che attraverso l'utilizzo di un coefficiente, garantiscono una tendenziale invarianza di gettito;

EVIDENZIATO che, a norma delle richiamate disposizioni del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale compete – in forza del combinato disposto degli articoli 42 lettera f) parte finale e 48 del TUEL – a questo organo la determinazione in concreto degli elementi necessari a fissare le tariffe annuali;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n.267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";

- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che ha differito ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021;

- il comma 4 dell'articolo 30 del dl 41 del 22 marzo 2021 che stabilisce : "Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' ulteriormente differito al 30 aprile 2021.

RITENUTO opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

DELIBERA

1. di approvare le tariffe relative al TITOLO II - CAPO I "LE OCCUPAZIONI" di cui al "Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale", ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845" approvato con delibera di Consiglio Comunale R.S. n. 2021/0249 così come risultanti dall'allegato A) per le occupazioni permanenti e allegato B) per le occupazioni temporanee – parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare le tariffe relative al TITOLO II - CAPO II LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI di cui al Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845" approvato con delibera di Consiglio Comunale DC/PRO/2021/33, così come risultanti dall'allegato C) e D) – parte integrante e sostanziale del presente atto (nell'allegato D sono elencate le vie per le quali le tariffe sono

state determinate in applicazione del principio di gradualità previsto dall'articolo 35, comma 3 del citato Regolamento);

3. di approvare le tariffe relative al TITOLO III – Pubbliche Affissioni” di cui al “Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale”, ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845” approvato con delibera di Consiglio Comunale R.S. n. 2021/0249 così come risultanti dall'allegato E) – parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di approvare le tariffe relative al TITOLO IV – Canone mercatale” di cui al Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale”, ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845” approvato con delibera di Consiglio Comunale R.S. n. 2021/0249 così come risultanti dall'allegato F) – parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, le predette tariffe si applicano a decorrere dal 01/01/2021, per quanto disposto dall'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000;

DELIBERA

altresì, attesa l'urgenza, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

23/04/2021

Il Capo Settore Tributi e Riscossione
Maria Pia Bergamaschi

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

23/04/2021

Il Ragioniere Capo
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

26/04/2021

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

Posta in votazione la suesposta proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sergio Giordani

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Paglia
